

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate avvia la trasmissione per la precompilata

Le scuole inviano dati al Fisco

Da comunicare spese delle famiglie e liberalità ricevute

DI ANDREA BONGI

La precompilata arruola anche le scuole. Scatta infatti anche per tali istituti, sia pubblici sia privati, l'ora dell'invio all'anagrafe tributaria delle informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali ricevute ed i relativi rimborsi, con l'indicazione dei dati identificativi dei singoli soggetti iscritti ai corsi e dei soggetti pagatori.

La trasmissione telematica di tali informazioni all'anagrafe tributaria prevede un avvio graduale. Per le spese relative agli anni 2020 e 2021 i soggetti che costituiscono il sistema nazionale dell'istruzione potranno trasmettere le informazioni richieste solo in via facoltativa. L'obbligo scatterà soltanto a decorrere dalle spese sostenute nell'anno 2022. L'inserimento di questa nuova categoria di soggetti obbligati alla trasmissione in anagrafe tributaria delle spese e degli altri elementi utili alla predisposizione delle dichiarazioni

dei redditi precompilate è contenuto nel provvedimento direttoriale firmato il 9 febbraio scorso dal direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini (Prot. n.39069/2021).

Oggetto dell'invio telematico saranno dunque le spese relative a: le tasse scolastiche, i contributi obbligatori, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica nonché le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica nonché all'ampliamento dell'offerta formativa, effettuate tramite versamento bancario o postale ovvero tramite gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Le informazioni devono essere comunicate in riferimento a ciascuno studente iscritto ed ai soggetti che hanno sostenuto le spese per suo conto. Il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto

la spesa, si legge nel provvedimento in oggetto, deve essere invece indicato soltanto se tale informazione è nella disponibilità dell'istituto scolastico che provvede alla trasmissione. Il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa deve essere sempre indicato dall'istituto con riferimento alle erogazioni liberali non deliberate dagli istituti scolastici.

La legge di bilancio 2020 ha previsto che, con decorrenza dal periodo d'imposta 2020, la detrazione Irpef del 19% degli oneri indicati nell'articolo 15 del Tuir e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili, anche i dati delle spese per istruzione scolastica che gli istituti scolastici dovranno trasmettere all'anagrafe tributaria, oggetto della nuova trasmissione all'anagrafe tributaria saranno esclusivamente le spese sostenute e le erogazioni effettuate con tali modalità di pagamento.

Obbligati all'invio di tali informazioni saranno anche tutti

i soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese scolastiche. Per quanto riguarda invece le tempistiche di tali nuove trasmissioni il provvedimento prevede che le stesse avvengano su base annuale, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle suddette spese o di esecuzione degli eventuali rimborsi.

Quanto alle modalità tecniche di trasmissione il provvedimento in commento contiene anche le apposite specifiche necessarie all'invio telematico delle informazioni.

Resta possibile per i contribuenti opporsi all'invio di tali informazioni in anagrafe tributaria ed al conseguente utilizzo delle stesse nella dichiarazione dei redditi precompilata. Tale opposizione, si legge nel provvedimento, può essere comunicata all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa e/o di effettuazione dell'erogazione e fino al termine previsto per la trasmissione telematica dei dati relativi alle spese scola-

stiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici all'Agenzia delle entrate (per l'anno 2020, l'opposizione può essere esercitata a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento).

A decorrere dal 2021 l'opposizione può essere effettuata, oltre che con la modalità sopra descritta, anche tramite comunicazione diretta all'istituto scolastico destinatario della spesa al momento del sostenimento della stessa o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui la spesa è stata sostenuta.

Per quanto attiene infine alla sicurezza dei dati da trasmettere, il provvedimento in commento precisa che il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato e si è espresso con provvedimento n. 182 del 15 ottobre 2020.

—© Riproduzione riservata—



Il provvedimento
sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi